



# COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

## PREMESSO

- che l'art. 33 L. 28 dicembre 2015 n. 221 che ha sostituito l'art. 4, co. 3 *bis*, D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 così recita: *“I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori ... possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e succ. mod. in alternativa all'imposta di soggiorno un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di € 2.50 ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola ...”* e NON del Comune ove è ubicato il porto.

D) Nella fattispecie in esame l'isola di Capri è suddivisa in due territori comunali – Anacapri e Capri – e l'unico porto di accesso all'isola è ubicato nell'area demaniale marittima dell'isola di Capri.

Sembra ovvio e pacifico che entrambi i Comuni costituenti l'isola minore - titolari della competenza esclusiva di istituire tale contributo mediante apposito Regolamento (come previsto dall'art. 33 in questione) - hanno la necessità di **deliberare in senso coordinato ed uniforme** la disciplina regolamentare istitutiva del “contributo di sbarco”.



# COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

Tali enti territoriali, avendo cioè un unico porto di accesso all'isola, dovranno necessariamente scegliere di comune accordo tra l'istituzione del contributo di sbarco ovvero dell'imposta di soggiorno, e solo qualora intendano istituire il "contributo di sbarco" ne dovranno disciplinare l'entità e la ripartizione fra i due enti e la modalità di riscossione.

**II)** Ben diversa è l'ipotesi, sempre prevista dall'art. 33 in esame, del Comune che ha sede giuridica in un'isola minore nel cui territorio sono comprese altre isole minori - non costituite in enti territoriali! - al quale la norma attribuisce la competenza di destinare il gettito del contributo in proporzione agli sbarchi effettuati nei singoli porti dell'arcipelago.

**III)** Il legislatore ha cioè inteso ridistribuire il gettito fra i diversi territori isolani dell'arcipelago non costituiti in enti locali, secondo il criterio oggettivo del numero degli sbarchi in ciascun porto e, quindi, laddove ciò non sia possibile - come nel caso dell'isola di Capri, costituita da due enti locali territoriali con un unico porto di accesso - **l'unico criterio ragionevole è quello della proporzionalità da convenirsi tra gli enti locali territoriali -**



# COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

secondo parametri da convenirsi sulla base di dati obiettivi più agevolmente rilevabili ed in virtù dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione, posti a fondamento della gestione della cosa pubblica dalla Corte Costituzionale.

IV) E la riprova che tale sia la *ratio legis* è dimostrata dal fatto che non v'è altra soluzione praticabile ove uno dei due Comuni isolani intenda istituire la tassa di soggiorno e l'altro imposta di sbarco: tale situazione sicuramente non percorribile nella fattispecie non potrebbe non essere risolta solo mediante una scelta **condivisa** da entrambi gli enti.

Ogni scelta diversa ma contrastante tra gli enti sarebbe oggetto di un sindacato giurisdizionale, fino ad arrivare alle estreme conseguenze della nomina di un Commissario *ad acta* per l'esecuzione del giudicato e ad una deprecabile responsabilità contabile per danno erariale, conseguente al ritardato e/o mancato introito del contributo di sbarco istituito in maniera difforme dai due enti locali.

Nel senso della **condivisione** delle delibere di approvazione dei Regolamenti istitutivi del contributo di sbarco, si è peraltro, espressa



# COMUNE DI ANACAPRI


PROVINCIA DI NAPOLI

anche l'A.N.C.I.M. con lo schema di regolamento predisposto per i  
Comuni associati.

L'Amministrazione Comunale di Anacapri pertanto

## CONFIDA

in una interpretazione autentica della normativa in esame da parte  
di codesta On.le Commissione anche ad evitare lunghi contenziosi e  
danni erariali per entrambe le Comunità isolate e nel rispetto del  
*dictum* di codesta On.le Commissione.



Il Sindaco

(Francesco Cerrotta)